



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405
fax + 39 040 377 2446
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **25854/PROD.COMM**
riferimento: **prot. 16989 dd. 02/11/09**
allegato
Trieste, **12 novembre 2009**

Al Comune di

oggetto: LR 29/2005, DPRReg 069/2007, art. 10, comma 5 – Ampliamento delle grandi strutture del 30 per cento.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se, una volta approvato il nuovo Piano comunale di settore del commercio, ricorrendo le stesse condizioni del precedente, ossia assenza di disponibilità di superfici incrementalì per grandi strutture di vendita, sia possibile ancora applicare l'articolo 10, comma 5, del DPRReg 069/2007 per il nuovo quadriennio.

Il citato comma 5 recita: <<5. Nei Comuni che abbiano provveduto all'approvazione del Piano di settore dal quale risulti, a seguito dell'applicazione delle metodologie di calcolo degli Allegati A1 o A2 o A3, che non vi sia disponibilità di superficie di vendita per grandi strutture per uno od ambedue i settori merceologici, le strutture autorizzate antecedentemente al Piano di settore possono essere ampliate nel limite del 30 per cento della superficie di vendita autorizzata per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio e in ogni caso entro il limite massimo di ampliamento di metri quadrati 8.000 di superficie di vendita complessiva. L'ampliamento del 30 per cento non si applica sulle superfici incrementalì di sviluppo previste dal Piano per la grande distribuzione per insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000.>>

La norma va letta in coordinamento con il successivo articolo 22, commi 1 e 2: <<1. La validità temporale dei parametri e indici numerici di cui agli articoli 12, comma 3, lettera b), e 15, comma 3, lettera d), della legge, è rispettivamente di anni due, per l'allegato B, ovvero di anni quattro, per gli allegati A1, A2 e A3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Alla scadenza dei due anni ovvero dei quattro anni, gli allegati di cui al comma 1 sono soggetti a revisione, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio sullo stato della rete distributiva predisposte dall'Osservatorio regionale del commercio. Fino all'adozione di tali nuove determinazioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.>>.

Dal combinato disposto di cui agli articoli evidenziati, può desumersi la seguente regola: l'ampliamento del 30 per cento può applicarsi anche più di

una volta, nel caso di mancata revisione regionale degli indici di cui agli allegati A1, A2 o A3, ferma restando, comunque, la condizione dell'insussistenza di disponibilità *ab origine* di superficie, a seguito dell'approvazione, alla scadenza dei quattro anni, del Piano comunale di settore; in ogni caso, l'ampliamento in discorso non potrà superare il limite massimo di mq. 8.000 di superficie di vendita complessiva.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it